14

P E R

D. Nicola Monaco

C O N

I ſuoi fratelli.

Attuario aſſunto Gioſeppantonio Santelia.

Digitized by Google

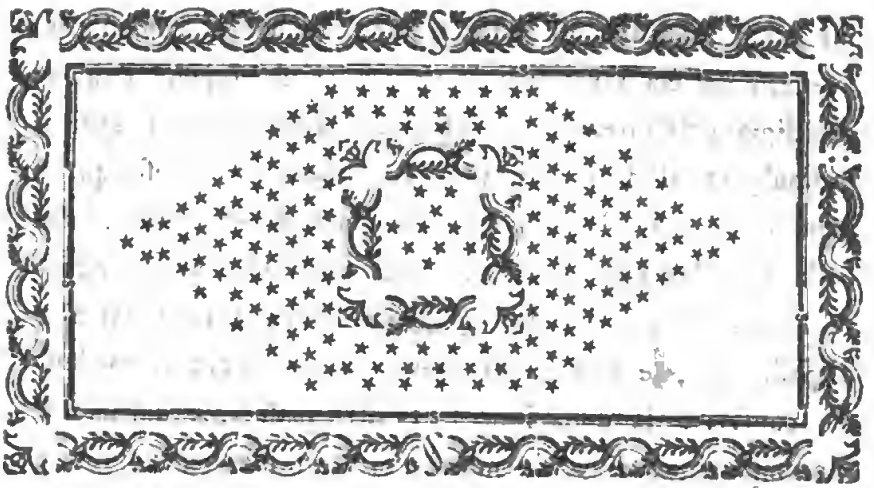

NOn da frode, ma da giuſto motivo di mantener ſalvi i proprj driſti, e per evitare il danno, che contro del giuſto voleaſegli inferire, fu moſſo D. Nicola Monaco ad impugnare la paterna diſpoſizione. Imperciocchè avvertì egli, che D. Gioacchino di lui padre a ſuggeſtione de' ſuoi fratelli, e nel maſſimo calore d'una mal fondata ira avea ſin dal 1794. in maſſimo ſuo pregiudizio diſpoſto. Paſſato perciò il padre con tale diſpoſizione al numero de' più a febbraro corrente anno, a mal' in cuore impugnò la di lui diſpoſizione; deducendone l'eredità nel S. C.. Nutrendo non pertanto ottimi ſentimenti di pace, e di concordia fraterna, ben volentieri ſi preſtò; anzi egli ſteſſo procurò, che da perſona amica ſi foſſero eſaminate le vicendevoli ragioni tra lui, ed i fratelli. A tal' effetto fu da' fratelli Monaco fatto l'arbitramento negl'avvocati D. Vincenzo Pellegrini, e D. Michele Cardone, affinchè i medeſi-

mi ſenza ritualità giudiziaria, e da amichevoli compoſitori aveſſero ad eſſi loro data la pace, e la quiete, che l'inſana cupidigia dell'intereſſe turbata avea. Devono ora gl'arbitri promulgare il di lor laudo. A tal'uopo ſcriveſi quella memoria per D. Nicola, in cui non ſi farà altro, che colla ſemplice eſpoſizione del fatto dimoſtrare con quanta buona ragione D. Nicola abbia impugnata la paterna diſpoſizione, e con quanta giuſtizia non deve il medeſimo conferire la donazione fatta dal padre, e dal zio a contemplazione di certo matrimonio in ſuo beneficio, e de' figli naſcituri, come figli e non com'eredi; non debbia inoltre conferire le doti di ſua moglie, per eſſere un debito del teſtatore. Si dimoſtrerà di vantaggio, che in forza di contratto abbia ad avere la porzione, ſenzacchè poteſs' eſſere diminuita dalla donazione di ducati 30 m. fatta dal padre agl'altri figli. E finalmente ſi farà vedere, che debbia averla non oſtante l'ingiuſta penale della privazione, per la donazione ottenuta da D. Antonio Monaco di lui zio.

CA-

CAPO I.

S' espone il fatto.

VOlendo D. Gioacchino Monaco dare decente situazione a D. Nicola suo primogenito; quindi fu, che nel 1777. li diede in moglie D. Agnese Mannino gentildonna napoletana.

Costei portò in dote ducati 2000. pagati liberi per Banco S. Eligio, li quali si fecero cauti da D. Gioacchino sopra de' suoi beni; e su de' medesimi costituì egli l' antefato alla sposa a norma della prammatica del Duca d' Ossuna.

Ed oltre a ciò, lo stesso D. Gioacchino per contemplazione di tal matrimonio, donò irrevocabilmente tra vivi ducati 4000. e per essi annui ducati 160. agli sposi, e ai di loro figli nascituri, col carattere, e qualità espressa di figli, e non d' eredi, intervenendo, ed accettando per essi loro il notaro.

La donazione però fu con tre espresse condizioni „ 1. cioè „ che dal dì della contrazione del matrimonio avesse la „ sua piena esecuzione in guisa, che i ducati 4000. cogl' „ annui ducati 160. passassero in pieno dominio, possesso, „ e percezione di D. Nicola, e de' suoi figli, ad averli, „ tenerli, possederli, e disporne come veri signori, e pa- „ droni, costituendoli il donante procuratori irrevocabili *in rem propriam* colle clausole del costituto e precario,

 „ 2. Che

„ 2. Che i ducati 4000. cogl' annui ducati 160. s'in-
„ tendeſſero, e foſſero donati a D. Nicola ed a' ſuoi figli
„ naſcituri da quel matrimonio *ante partem, & portionem*,
„ che allo ſteſſo D. Nicola ſpettaſſe, e poteſſe ſpettare
„ ſopra tutti, e qualſivogliano beni preſenti e futuri del
„ donante D. Gioacchino, e non altrimenti.

3. Che la donazione ſempre aveſſe il ſuo effetto, ed eſecuzione „ atteſo con queſta legge, condizione, e pat-
„ to ſi è conchiuſo il matrimonio, il quale altrimenti non ſi ſarebbe conchiuſo "; per cui alla ſpoſa ſi diede la facoltà di far dichiarare nullo ed invalido ogni atto di prevenzione, proteſta &c. (1).

Giuſta il convenuto in quelli capitoli matrimoniali più dati certi ed inconcuſſi al noſtro caſo ſi ſtabiliſcono. Primieramente cioè, che D. Gioacchino ſia debitore delle doti di D. Agneſe. Secondo, che la donazione de' duc. 4000. fu fatta a contemplazione di certo matrimonio colla clauſola irritante, *ſine qua non*. Terzo, che la donazione fu fatta non ſolo ai ſpoſi; ma benanche ai figli naſcituri colla qualità di figli, e non d'eredi. Quarto finalmente che la donazione fu fatta, e i ducati 4000. cogl' annui ducati 160. furono donati *ante partem, & portionem* di quanto ſpettava, e poteva ſpettare ſopra tutti, e qualſivogliano beni preſenti, e futuri del donante.

Tut-

(1) *Pol.* ad

Tutto ciò biſogna, che i ſignori Arbitri prendano in conſiderazione, per vedere quanto foſſe ſtata leſiva a D. Nicola la diſpoſizione di D. Gioacchino di lui padre, e con quanta ragione l' abbia impugnata a ſcanzo di qualunque danno, e pregiudizio, che il padre a ſuggeſtione degli altri ſuoi figli tentò inferirli.

Paſſiamo alla raſſegna degl' altri fatti, che nella cauſa concorrono.

La donazione ebbe la ſua eſecuzione. Per quanto gli ſpoſi coabitarono con D. Gioacchino, furono dal medeſimo mantenuti, ſiccome ne' capitoli matrimoniali ſi era convenuto; ma nel 1780. eſſendoſi eſſi diviſi dal padre, non mancò D. Gioacchino per parecchi anni corriſpondere loro il ſolo intereſſe de' ducati 4000. donategli. Fece però ſeguentemente dell' attraſſo a ſegno, che nel 1798. eſſendo l' attraſſo di quattro annate dell' intereſſe de' duc. 4000. donati, e non avendo pagato giammai l' intereſſe dotale; quindi fu, che per la ſoddisfazione così degl' intereſſi dotali, come de' ducati 4000. donati ne iſtituì D. Agneſe giudizio nel S. C. . Non ebbe il coraggio D. Gioacchino d' opporſi al dovuto pagamento così dell' intereſſe de' ducati 4000., come dell' altro de' ducati 2000. dotali. Per l' intereſſe de' ducati 4000. donati contropoſe ſoltanto la deminuzione del pigione della caſa, ove D. Nicola abitava. Per l' intereſſe all' incontro de' ducati 2000. dotali, tuttocchè ſi foſſe aſſerito, che i ducati 2000. ſi foſſero quaſi tutti ſpes' in ornato della ſpoſa, non ſi ebbe il coraggio di contraſtarſene l' intereſſe dovuto. La lite fu ſo-

pita con convenzione de' 16. luglio 1798., mercè la quale D. Nicola rinunciò a parte degl'attraſſati intereſſi della donazione, e delle doti; e D. Gioacchino rinunciò a talune pretenſioni eſtranee dalla cauſa preſente, e s'obbligò di pagare così l'intereſſe de' donati ducati 4000. in annui ducati 160., come l'intereſſe de' ducati 2000. dotali (1).

Circoſtanza è queſta degna da rilevarſi, per vederſi vieppiù la leſione inferita a D. Nicola dalla paterna diſpoſizione riguardo la dote di ſua moglie.

ESsendo ſtato D. Nicola riſpettoſo, e benemerito del Rev. D. Antonio ſuo zio, meritò da coſtui gl' effetti di ſua benevolenza; quindi fu, che il medeſimo a' 10. giugno 1789. donò a di lui beneficio tutti li ſuoi beni tanto in uſufrutto, quanto nella proprietà, da eſeguirſi però due ore innanzi di ſua morte. Donazione fu queſta, che non ſolo a' 26. novembre 1793. fu confermata, e ratificata da D. Antonio; ma benanche fin d' allora cedè egli, rinunciò, e donò irrevocabilmente tra vivi allo ſteſſo D. Nicola tutt' i ſuoi beni in qualunque modo a lui ſpettanti così provenienti dall'eredità paterna, e zierna, che tutti gl'altri, che gl'appartenevano in forza della ſocietà

(1) *Fol.* 48. *ad* 56.

tà universale, che passava tra lui, e suo germano D. Gioacchino (1).

Questi atti di beneficenza praticati da D. Antonio verso di suo nipote D. Nicola, li concitarono l' invidia, e la persecuzione fraterna, ed un indoveroso odio del padre. Dappoichè avvertendo i fratelli, che mercè questa donazione la metà della roba di casa Monaco sarebbe toccata a D. Nicola a causa della società universale, che versava tra il donante D. Antonio, e il di lui germano D. Gioacchino; procurarono perciò di eluderla. Per riuscire nel mal concepito disegno, ecco lo stratagemma usato. Sedussero il padre a foggiare una donazione, che D. Antonio facesse a di lui beneficio d' epoca anteriore a quella, che nel 1789. lo stesso D. Antonio avea fatta a D. Nicola. Per riuscirvi, fecero firmare da D. Antonio un foglio in bianco di procura, che a D. Gioacchino fu facile d' ottenerlo per le varie liti, che a comune nome sostenevano. Espiscato che fu tal foglio, per mezzo di Notar Alessandro Fiorillo di Casandrino D. Raffaele Monaco figlio secondogenito di D. Gioacchino vi fece distendere l' architettata donazione a beneficio del padre colla data de' 14 gennaro 1789.

Pervenuto ciò a notizia di D. Antonio, fece le parti convenevoli per far dichiarare falsa la donazione. Tale fu

(1) *Fol.* *ad*

dichiarata. Il notaro esibì la matrice, e dichiarò il modo come era stato indotto a distenderla, e stipularla. Fu astretto D. Raffaele ad esibire la copia, che s'avea fatta dare dal notaro; e tanto la matrice, che la copia furono lacerate, affinchè non fossero state produttive d' alcun' effetto (1).

Fallito in tal guisa il concepito disegno, per essere andat' a vuoto la falsa donazione; non s' arretrò D. Raffaele. Profittando egli del giusto rossore, di cui coverto s' era D. Gioacchino per essersi scoverta un' azione indecente, che trascinato dal figlio commess' avea, indusse il padre a dare due passi, per potere per altra strada privare D. Nicola di quanto dalla roba paterna l'era dovuto; e di privarlo insieme della donazione ottenuta dal zio.

I passi dati da D. Gioacchino a seduzione de' figli, e soprattutto di D. Raffaele, furono i seguenti.

A' 5. gennaro 1794. l'indussero a fare una donazione di ducati 30 m. a beneficio di tutti e cinque gl'altri figli a ragione di ducati 6000. per ciascuno, da precapirli *una partem* da sopra la di lui eredità. L'appoggio di tale donazione si fece comparire d'essere stata per serbare l'uguaglianza tra tutti e sei i figli; giacchè a D. Nicola a contemplazione di matrimonio avea donati ducati 4000. *una parte* di quello li sarebbe spettato da sopra la di lui ere-

(1) *Fol.* 255. *ad* 259.

eredità ; e li ducati 2000. dotali di D. Agneſe, l' avea ſpeſi in ornato della medeſima (1).

Se poteva D. Gioacchino fare queſta donazione a danno di D. Nicola, a cui egli fin dal 1777. avea donati per cauſa oneroſa duc.4000. *ante partem* di tutti li ſuoi beni qualſivogliano preſenti, e futuri; e se mai foſſe ſuſſiſtente la cauſa dell'uguaglianza allegata nella donazione, l' eſamineremo in appreſſo; dimoſtrando, che la donazione de' ducati 30 m. non poſſa diminuire la porzione ſpettante a D. Nicola; e che debolisſimo ſia il fondamento dell'uguaglianza, a cui fu poggiata.

L' altro paſſo dato da D. Gioacchino a ſuggeſtione e ſeduzione di D. Raffaele, ſi fu, che a' 7. dello ſteſſo gennaro 1794. fece egli il ſuo teſtamento chiuſo, ſcritto di carattere dello ſteſſo D. Raffaele giuſta la di lui dichiarazione (2). In quale modo aveſſe D. Gioacchino diſpoſto a danno, e pregiudizio di D. Nicola, non poſſiamo far di meno, di non ſcriverlo negli ſteſſi preciſi termini, ne' quali s' eſpreſſe, per conoſcerne gl'Arbitri l' eſorbitanza dalla ſteſſa ſua dettatura. Eccone il tenore..

„ *Item* dichiaro, qualmente ſotto il dì diecisſette luglio „ dell'anno mille ſettecento ſettantaſette caſandos' il pri„ mo mio figlio D. Nicola con D. Agneſe Mannini odier„ na moglie, con pubblico iſtrumento de' capitoli matrimo„ nia„

(1) *Fol.* 156. *ad* 162.

(2) *Fol.* 163.

„ niali rogato per notar Gaetano Ruſſo di Napoli sì io,
„ come mio fratello ſacerdote D. Antonio li donammo
„ la ſomma di ducati quattromila irrevocabilmente tra
„ vivi, per li quali ci obbligammo uſcendo di caſa cor-
„ riſponderli annualmente la ſomma di ducati cento ſeſ-
„ ſanta, quali di proprio denaro li ho corriſpoſto, ed
„ altri ducati duemila, che diede in dote detta D. Agne-
„ ſe, alli quali pure io con detto mio fratello ci obbli-
„ gammo, quali ducati duemila dotali tutti ſi ſpeſero per
„ gioje, oro, veſti, ed altri corredali nuzziali, che tut-
„ to ſia in potere di detto D. Nicola, e D. Agneſe; ciò
„ non oſtante io con detta donazione mi obbligai *ante*
„ *partem* a ducati quattromila, ed altri ducati duemila
„ dotali, e ſono ſeimila: oggi confirmo, ratifico detta
„ donazione, e voglio, che *ante partem* se li diano con
„ l'infradicendi legati. Reſtando però gli altri miei cin-
„ que eredi diſſobbligati dalla dote di D. Agneſe, e vo-
„ glio, che reſtano obbligati al ſuddetto vincolo dotale li
„ ſuddetti ducati quattromila donati a D. Nicola, e co-
„ sì voglio.

„ *Item* dichiaro qualmente ſotto il dì cinque gennaro mil-
„ le ſettecento novantaquattro per notat Sgambati vo-
„ lendo uguagliare, e rendere eguali tutte le porzioni
„ de' ſuddetti ſei miei figli maſchi, perciò feci la ſudde-
„ ta altra donazione irrevocabile tra vivi agli altri cin-
„ que miei figli D. Vincenzo, D. Raffaele, D. Luigi,
„ D. Felice, e D. Franceſco di altri ducati trentamila,
„ ducati ſeimila per ciaſcheduno, quali diſſi, e mi obbli-

„ gai

„ gai, che *ante partem* ognuno li aveſſe dovuto precapi-
„ re dalla mia eredità dopo la mia morte, atteſo D. Ni-
„ cola altri ducati ſeimila aveva ricevuto, cioè ducati
„ quattromila donatili, ed altri ducati duemila dotali
„ per lui ſpeſi; perciò con il preſente atto confirmo, ra-
„ tifico la ſuddetta donazione, e voglio, che ognun de'
„ ſuddetti cinque miei figli *ante partem* precapiſcà dalla
„ mia eredità ducati ſeimila in forza della già fattali do-
„ nazione, e confirmata nel preſente atto, e voglio, che
„ ſi oſſervi, e meni in effetto ſecondo il ſuo vigore, te-
„ nore, e continenza, eſſendo ſtata fatta con tutte le
„ conformità dalle leggi ricercate.
„ Quali donazioni cioè quella fatta a' diciſſette luglio mil-
„ le ſettecento ſettantaſette in beneficio del primo mio
„ figlio D. Nicola, *cauſa matrimonii*, per notar Gaetano
„ Ruſſo di Napoli, quanto l'altra fatta in beneficio de-
„ gli altri cinque figli per mano del regio notaro D. An-
„ drea Sgambati ſotto il dì cinque gennaro mille ſette-
„ cento novantaquattro, colle quali donai sì a D. Nicola
„ ducati quattromila, ed altri duemila dotali di ſua mo-
„ glie ſpeſi tutti per lui, e furon ſeimila, diſſi doverli
„ *ante partem* precapire dalla mia eredità, come agli al-
„ tri cinque miei figli altri ducati trentamila, ducati ſei-
„ mila per ciaſcheduno, quali pure diſſi doverli precapi-
„ re dalla mia eredità *ante partem*; ſicchè dunque ſono
„ ducati trentaſeimila incluſevi le doti, che ſi devono
„ dalla mia eredità precapire, quali li ho confirmati, e
„ ratificati. Ma però voglio, ordino, e comando, se mai

„ il primo mio figlio D. Nicola non voleſſe precapire
„ dalla mia eredità li ſuoi ducati quattromila donati col-
„ li ducati duemila di dote, e voleſſe collazionarli, in
„ tal caſo voglio, che gli altri cinque miei figli debba-
„ no eſſi ancora collazionare, ed in tal maniera ſi ver-
„ rà tanto detto D. Nicola, quanto gli altri cinque fi-
„ gli D. Vincenzo, D. Raffaele, D. Luigi, D. Felice,
„ e D. Franceſco a pigliare ducati ſeimila per ciaſchedu-
„ no incluſevi le doti a D. Nicola, e così tutti ſaran-
„ no eguali. In caſo poi D. Nicola non voleſſe collazio-
„ nare tutto, e voleſſe precapire *ante partem* si li duca-
„ ti quattromila, come i duemila dotali, in tal caſo de-
„ vono gli altri miei cinque figli precapire ducati tren-
„ tamila, ducati ſeimila per ciaſcuno come diſſi, atteſo
„ così è la mia volontà.

„ Quali porzioni aſcendenti *ante partem* a ducati trentaſei-
„ mila, cioè ducati ſeimila a D. Nicola, e ducati ſeimi-
„ la per ciaſcuno degli altri cinque figli, voglio, ordi-
„ no, e comando, che ſiano ſenza peſi nel caſo, che vie-
„ ne la mia eredità a ſoddisfare tutti i legati deſcriben-
„ di nel preſente teſtamento, altrimenti, che detta ere-
„ dità non foſſe capiente a ſoddisfare, in tal caſo vo-
„ glio, ordino, e comando, che tutti ſei li miei eredi
„ dalle loro porzioni precapite *ante partem*, ſiano tenuti
„ *pro aequali parte, & portione* a ſoddisfare tutti i legati,
„ così voglio.

„ E comechè io predetto teſtatore ho viſſuto fin'ora in co-
„ mune, ed indiviſo con mio fratello Sacerdote D. An-

„ to-

„ tonio de' beni ereditarj de' noſtri genitori, non oſtan-
„ te, che appariſſe eſſerſi fatta fra di noi per mano del
„ regio notaro Giacomo Carotenuto a dieci ottobre mil-
„ le ſettecento ſeſſanta divisione de' ſuddetti beni eredi-
„ tarj, qual divisione fu fatta *ad pompam* per ſolo fine
„ di eſentare il vino proveniente dalla maſſeria di mog-
„ gia tredici dalla gabella, perchè godevano in quel tem-
„ po i Sacerdoti l'eſenzione, tantovero i peſi, che ſi
„ diſſero in detta divisione rimanere a carico di D. An-
„ tonio, tutti da me teſtatore ſi ſono ſoddisfatti, e pa-
„ gati. Come pure non oſtante tale divisione de' beni
„ ereditarj, ſempre in comune, ed indiviſo ſiamo viſſuti,
„ e ſempre da me tal maſſeria ereditaria ſi è poſſeduta,
„ e tutti i debiti, che eſiſtevano ereditarj ſopra della
„ medeſima, da me ſi ſono eſtinti, e ſoddisfatti, per cui
„ il valore di detta maſſeria di moggia tredici tutto è
„ ſtato aſſorbito, e quaſi niente vi è rimaſto dell'eredità,
„ Volendo intanto io teſtatore, che detto mio fratello
„ D. Antonio continui, ad avere in mia caſa l' abitazio-
„ ne, e decente mantenimento, che ha avuto in mano
„ mia, perciò voglio, che detti miei figli, ed eredi lo
„ debbano mantenere in caſa con lo ſteſſo decoro, e ri-
„ ſpetto, e corriſponderli le ſteſſe preſtazioni sì riſpetto
„ al vitto, come alle biancherie, ed altro, che ha avu-
„ to in mano mia.
„ E nel caſo, che il medeſimo non voleſſe coabitare con i
„ miei figli, ed eredi, e ricevere da' medeſimi il mante-
„ nimento, come ſopra, in tal caſo voglio, che il ſud-

„ det-

„ detti miei figli, ed eredi ſiano tenuti corriſponderli, e
„ pagarli ogni anno nel meſe di agoſto, ducati cinquan-
„ ta, vita ſua durante, così voglio.

„ Quale legato voglio, che abbia luogo nel caſo, che eſſo
„ Reverendo D. Antonio non venga a pretendere, e di-
„ ſponere cos' alcuna de' ſuddetti beni ereditarj, e non
„ altro, giacchè de' medeſimi poco, o nulla può egli
„ pretendere; e nel caſo veniſſe a pretendere, o diſpo-
„ neſſe de' ſuddetti beni ereditarj, ed avvalerſi di tal
„ preteſa ſimulata diviſione, in tal caſo voglio, che il
„ ſuddetto legato ſia nullo, e di niun vigore, come an-
„ che facendo diſpoſizione, in beneficio di uno de' ſuddetti
„ ſei miei figli maſchi, preterendo gli altri, o ad uno
„ più degli altri pregiudicandoli, e non già eguali; in
„ tal caſo voglio, che colui, che percepiſſe l'eredità di
„ detto mio fratello, o in tutto, o in parte, debba col-
„ lazionarla con gli altri ſuoi fratelli, e nel caſo coſtui
„ voleſſe precapirla, e non collazionarla con gli altri,
„ reſti privato della mia eredità, e reſtino riſerbate le
„ ragioni alli ſuddetti cinque altri miei figli non con-
„ templati da detto mio fratello, pretendere tanto li
„ ducati tremila, che eſſo D. Antonio ſi obbligò *inſoli-*
„ *dum* con me ne' capitoli matrimoniali in favore di
„ D. Nicola, e ſua moglie, e l'intereſſi da queſto de-
„ corſi da me di proprio danaro pagati, quanto ancora
„ tutti li debiti ereditarj, e corriſponſioni, che da lui ſi
„ doveano pagare, e preſtare, e da me di proprio dana-
„ ro ſi ſono ſoddisfatti, atteſo la mia volontà ſi è di oſ-

„ ſer-

„ ſervare l'eguaglianza tra detti miei figli, ed eredi, e „ rimanerli tutti eguali, così è la mia volontà.

Queſta fu la diſpoſizione di D. Gioacchino fatta nel calore dell'ira concepita per la ſcoverta falſità della donazione ſoggiat' a nome di D. Antonio a ſuo favore. Con quella diſpoſizione D. Gioacchino è paſſato al numero de più. Queſta diſpoſizione paterna come di molto per se leſiva, e pregiudizievole, D. Nicola non ha, nè poteva accettare; per cui egli, omeſſa la cauſa teſtamentaria, ha preteſo ſuccedere *ab inteſtato* al defunto genitore, e pretende la porzione ſopra tutti e qualſivogliano beni, che il padre non ſolo avea nel 1777.; ma acquiſtò poſteriormente fino al dì della ſua morte. E la pretende in forza dell' iſtrumento de' ſuoi capitoli matrimoniali, ſenza detrazione de' ducati 30 m. donati a beneficio degl' altri cinque ſuoi fratelli; e ſenza ſoggiacere alla penale impoſta dalla legge per coloro, che ſenza giuſta cauſa tralaſciando la cauſa teſtamentaria, voleſſero ſuccedere *ab inteſtato*.

Queſti ſono i fatti, che al caſo preſente concorrono; e da' medeſimi è facile il rilevare l'inſuſſiſtenza della diſpoſizione di D. Gioacchino per lo pregiudizio, e grave danno, che ha cercato di recare a D. Nicola, per cui il medeſimo con ragione l'ha impugnata.

CA-

CAPO II.

La diſpoſizione di D. Gioacchino è pregiudizievole a D. Nicola ; per cui non deve coſtui conferire nè la dote di ſua moglie, nè la donazione ricevuta a contemplazione di matrimonio.

Dietro degl'eſpoſti fatti non abbiamo a durare lunga fatica per dimoſtrare ai ſignori Arbitri quanto foſſe leſiva a D. Nicola la paterna diſpoſizione ; e con quanta ragione l'abbia egl'impugnata, pretendendone la ſucceſſione inteſtata *vigore contractus*.

Era D. Gioacchino liquido debitore delle doti di D. Agneſe Mannino di lui nuora in ducati 2000. Egli se l'avea ricevute, e l'avea fatte caute ſopra de' ſuoi beni. L'iſtrumento de' capitoli matrimoniali, e l'eſazione per banco non laſciano luogo a dubitare di queſto fatto. Egli nella lite colla nuora, e col di lei marito, tuttocchè aſſunto aveſſe, che i ducati 2000. ſi erano quaſi tutti ſpeſi a cauſa del matrimonio, per cui impugnava la corriſponſione dell'intereſſe chieſto da D. Agneſe ; tuttavolta nella convenzione ſtipulata nel 1798. con D. Nicola, s'obbligò egli alla corriſponſione dell'intereſſe ; ratificando, e con-

confermando per ſuo il debito dotale, come realmente l'era.

Dippiù. D. Gioacchino per far effettuire il matrimonio di D. Nicola con D. Agneſe, donò d'unita con D. Antonio ſuo germano ducati 4000. irrevocabilmente tra vivi agli ſpoſi, ed ai figli naſcituri, come figli, e non com' eredi. E ſe queſta donazione non ſi foſſe fatta il matrimonio ſicuramente non avrebbe avuto il ſuo effetto; mentre con tale condizione fornita della clauſola irritante, *ſine qua non*, fu contratto.

Ciò poſto, come di grazia poteva D. Gioacchino ordinare, che doveſſe D. Nicola conferire e la dote della moglie; e la donazione fatta da lui, e dal germano D. Antonio a contemplazione del matrimonio di D. Agneſe, in beneficio degli ſpoſi, e de' figli naſcituri col carattere di figli, e non di eredi? I ſoli beni profittizj ſon quelli, che i deſcendenti nell' adire l'eredità degl' aſcendenti, devono conferire, e comunicarli ai coeredi (1). E ciò non ſempre ſi verifica; giacchè queſta regola patiſce delle molte eccezioni. Quindi ſe le doti di D. Agneſe non poſſono aſcriverſi tra i beni profettizj di D. Gioacchino; anzi che eſſendone egl' il debitore; non potea perciò ordinarne la collazione; ed avendola ordinata, il di lui precetto non fu, nè potea eſſere obbligativo per D. Nicola; e molto meno per D. Agneſe. Non per quello, perchè

ſa

(1) *L. ult. C. de collat.*

la dote s'appartiene alla moglie, e questa ne rappresenta il credito contro l'eredità del socero. Non per questa, perchè la medesima non pretende di succedere al socero.

Nè possono i fratelli Monaco garantirsi dell'assertiva paterna, che avendo il comune genitore spesa quasi tutta la dote in ornato della sposa, potesse perciò imputarla nella porzione del marito. Imperciocchè versa l'affare ne' termini di una semplice assertiva, smentita da un fatto permanente, qual si è per l'appunto, che la massima spesa erogata in quel matrimonio, quale si fu per le gioje, fiesi fatta con danaro di D. Nicola, come dalla partita di banco in ducati 390. (1).

Ma figurandosi, per poco, che vi esistesse il notamento della spesa erogata da D. Gioacchino in quell'occasione, si dovrebbe forse questa imputare nella porzione di D. Nicola? Al certo che nò. Imperciocchè si dubita tra i Dottori, se le spese fatte dal padre nel collocare la figlia, si dovessero conferire. Si distingue tra spesa, e spesa. Quella fatta nel convito, nella pompa, e festa nuziale, tutti concordemente scrivono, che non si abbia a conferire, spettando al padre d'erogarla per suo decoro, per cui non sia giusto, che dovesse cedere a peso della figlia, conferendola. L'altra fatta per le vesti, ed ornamenti preziosi della sposa, stimano che s'abbia a conferire, come parte del-

(1) *Fol.*

della dote ; ma s'abbia a conferirne il prezzo per quanto ſia a tempo della collazione, e non già a tempo della ſpeſa (1).

Se tale è il ſiſtema adottato nel Foro , non ſi può nella figurata ipoteſi , imputare nella porzione di D. Nicola la ſpeſa fatta per lo di lui matrimonio . Non quella della pompa nuziale , perchè dalla medeſima niun utile n'avvenne ai ſpoſi ; e ridondò tutta in decoro del genitore . Non quella ad ornato della ſpoſa ; perchè furono veſti ; e dopo 10. anni di matrimonio ; e non già dopo 24. , quanti ne ſono decorſi dalla contrazione del matrimonio di D. Nicola finora , la legge la reputa conſunta : Ovvero furono gioje , e per le medeſime non ſi è documentato d' eſſerſi fatte da D. Gioacchino ; ma ſi è giuſtificato per l'oppoſto d' eſſerſi fatto con danaro di D. Nicola . Dunque nella propoſta ipoteſi nè imputazione, nè collazione può aver luogo .

OLtre a che come poſſono i ſignori Arbitri dare aſcolto alla preteſa imputazione o collazione, ſe non regge la baſe , che ſi fece aſſerire a D. Gioacchino per la voluta collazione della dote ; qual ſi fu per ſerbare l'uguaglianza tra' figli ? Dapoicchè ſe veramente queſta foſſe ſtata l'idea

(1) *Vid. Perez in Cod. lib. 6. tit. 20. n. 16. & Voet ad PP. lib. 37. tit. 7. n. 5. Huber. d. tit. n. 4. Rodoer. ad de Marin. reſ. lib. 1. cap. 251. n. 12.*

l'idea , e la volontà preciſa del teſtatore ; e non già di ſfogare una mal concepita ira contro di D. Nicola , di cui appreſſo faremo parola ; perchè non ordinò egli di conferirſi le ſpeſe per i matrimonj di D. Raffaele , e di D. Luigi ; e le graviſſime ſpeſe erogate per lo Vicario D. Vincenzo , e per lo cingolo militare comperato per D. Franceſco? Se veramente aveſſe voluto D. Gioacchino ſerbare l'uguaglianza tra' figli , avrebbe dovuto precettare la collazione per tutti; e non per lo ſolo D. Nicola; ed ordinarla poi ſenza fondamento per le doti della moglie ſull'aſſunto non vero , che per la maſſima parte l'aveſſe ſpeſe in occaſione del matrimonio . Volle a buon conto D. Gioacchino rilevarſi del debito , che avea ; e caricarne ingiuſtamente il figlio , indiſpettito di non averlo potuto privare del vantaggio , e di quei tratti di beneficenza , che D. Antonio verſo del medeſimo uſati avea . Ed in queſta poſizione poſſono di grazia i ſignori Arbitri dar retta ad una ſtizza , e mal concepito odio maſcherato da una indoveroſa collazione?

MOlto meno poteva D. Gioacchino ordinare la collazione della donazione de' ducati 4000. che d'unita con D. Antonio fece a contemplazione del matrimonio di D. Nicola con D. Agneſe Mannino . Imperciocchè ſebbene foſſe la medeſima profettizia , entra purtuttavolta nell'eccezione della regola di ſopr'additata ; giacchè la legge vuole , che le donazioni tra vivi , da principio valide non s'abbiano a conferire . In due caſi ſoltanto le medeſime ſoggiac-

giacciono alla collazione. Primieramente cioè, se tale condizione abbia apposta il donante nell'esercitare la sua beneficenza. Secondariamente, se gl'altri coeredi dovessero conferire la dote, o la donazione *propter nuptias* ricevuta dal defunto. Ma all'infuori di questi due casi la donazione semplice fatta dal padre al figlio non viene in collazione. Così apertamente vien disposto dall'Imperator Giustiniano (1), e così uniformemente gl'Interpetri tutt' in comentando questa legge, scrivono (2).

Non potendo i fratelli Monaco mettere in altercazione questa aperta disposizione di legge, ed il concorde opinare degl'Interpetri, ci oppongono di non essere la medesima adattabile al caso in contesa; perchè la legge parla di donazione semplice, e la contesa presente all'opposto versando per una donazione *ob causſam* qual si fu, affinchè D. Nicola contratto avesse il matrimonio con D. Agnese; abbia perciò a conferirsi. Ma con buona lor pace ci sia lecito il dire, che la donazione fatta nel contratto matrimoniale in favore delle nozze sia piuttosto semplice, che *ob causſam*. Dapoichè tale si reputa quella, che riguardò l'utile del donante, e non già del donatario; e quella, che *nullo iure cogente* siesi fatta.

Non

(1) *In l. pen. §. 1. Cod. de collat.*

(2) *Vid. Perez Cod. lib. 6. tit. 20. n. 19. Voet ad PP. lib. 37. tit. 6. n. 13. Cirill. de collat. p. m. 194. & seqq.*

Non neghiamo d'eſſerſi diſputato, se doveſſe conferirſi la donazione fatta a contemplazione di certo matrimonio; e fatta dal padre al figlio, affinchè s'impalmaſſe con una nobile, la quale altrimenti non l'avrebbe preſo per marito. Alcuni ſoſtennero di non doverſi conferire, per non eſſervi diſpoſizione legale che l'ordinaſſe. Altri all'incontro furono di parere affermativo per la ragione, che ſimile donazione ſi doveſſe riputare come donazione *propter nuptias*, ovvero una cauſa neceſſaria a ſomiglianza della dote, e della donazione *propter nuptias*; per cui ſiccome la dote, e la donazione *propter nuptias* ſi devono conferire, così la donazione a contemplazione di certo matrimonio doveſſe venire in collazione.

Se la biſogna il chiedeſſe, potreſſimo di molto travagliare i ſignori Arbitri nell'eſame di queſta diſputa legale. Largo campo ci ſomminiſtrerebbero l'allegazioni ſcritte a pro de' Padri di S. Franceſco di Paola, e d'Aſſiſi della Città di Seſſa contro gl' eredi di Giovanna de Tranſo, rapportateci dal Toro (1). Potreſſimo dimoſtrare, che se i PP. riportarono la deciſione favorevole, fu per lo pregiudizio della cauſa pia, allora favorita per l'oſcitanza di quel tempo, come ci atteſta il de Marinis (2). Potreſſimo collo ſteſſo de Marinis dimoſtrare, che l'opinione de' Dot-

(1) *Comp. dec. p. 2. verb. donatio facta contemplatione matrimonii.*

(2) *Lib. 1. reſol. cap. 85.*

Dottori ; che ſoſtennero di non doverſi conferire la donazione fatta a contemplazione di certo matrimonio ; ma come ſemplice doveſſe preeapirſi dal figlio donatario ; foſſe ſoſtenuta da' Dottori *ratione* , *numero* , *& auctoritate maioribus* .

Potreſſimo dimoſtrare l'improprietà della diſtinzione trà cauſa finale , e cauſa impulſiva uſata da' ſcrittori del Foro su queſta materia . E potreſſimo quindi dimoſtrare , che erroneamente in ſoſtegno della contraria opinione ſi tragga argomento dalla dote , e dalla donazione *propter nuptias* ; non eſſendovi tra quelle , e la donazione a contemplazione di matrimonio , la menoma ſomiglianza . Imperciocchè quelle ſono neceſſarie , ed è in obbligo il padre di dotare la figlia , o di coſtituire la donazione *propter nuptias* per lo figlio , dandoli moglie ; queſt' all' incontro fia mera volontaria , a cui il padre non fia tenuto . Dev' egli dare la moglie al figlio ; ma non è al certo nell' obbligo , *ut filius uxorem inveniat nobiliorem , aut ditiorem* . Subito che dunque egli vuole , che il figlio contragga matrimonio con una più nobile , o più ricca : ſubito che vuole migliorare la ſua condizione , e per ottenere ciò , eſercita gl' atti di ſua beneficenza verſo del figlio , la donazione ſarà ſemplice ; e quindi non deve conferirſi (1) .

Po-

(1) *Vid. Fachin. controv. lib. V. cap. 82.*

Potressimo finalmente dimostrare ai signori Arbitri, che così fu arbitrato nella causa tra A. G. P. com' erede di Francesco Filingieri, e Livia Filingieri, siccome ci attesta il de Marinis (1), che fu uno degl'arbitri di quella causa. E così fiasi deciso dal Senato di Savoja, come ci riferisce il Fabro (2), essendosi riputata semplice, e non *ob caussam* la donazione fatta a contemplazione di matrimonio, e quindi da non conferirsi. Allegandoci il Fabro la bella ragione, *quod ob caussam donatio facta illa intelligatur, quae pro ratione habuit propositam aliquam ipsius donatoris, non donatarii utilitatem.*

Tutto ciò a disteso potressimo dimostrare, se al caso nostro conducesse; ma ce ne asteniamo, perchè tale contesa non può venire in esame per la donazione fatta da D. Gioacchino in beneficio di D. Nicola, a contemplazione del di lui matrimonio, se abbiamo la legge, e la condizione espressa apposta nella stessa donazione, di non doversi conferire.

Giova quì ripetere con quale condizione fu fatta la donazione. La condizione fu la seguente: „ Che i duc. 4000. „ cogl' annui ducati 160. s'intendessero, e fossero donati „ a D. Nicola, ed a' suoi figli nascituri da quel matri- „ monio *ante partem & portionem*, che allo stesso D. Ni- „ cola spetta, e può spettare sopra tutti, e qualsivoglia-

„ no

(1) *Loc. cit. n.* 20.

(2) *In Cod. lib.* 3. *tit.* 19. *def.* 30.

„ no beni preſenti, e futuri del donante D. Gioacchino,
„ e non altrimenti.

Se dunque D. Nicola per legge e condizione eſpreſſa appoſta nella donazione deve precapire i ducati 4000. donatagli per cauſa onerosa; qual ſi fu il favore del matrimonio, come ora ſi promuove dai fratelli Monaco conteſa, ove conteſa non vi è, nè può eſſervi per un patto eſpreſſo, che vi concorre?

Preſſo del Fabro (1) abbiamo una deciſione per cauſa del tutto ſimile alla noſtra. Un padre avea coſtituita la dote alla figlia, ſoggiugnendovi le ſeguenti parole. *Idque ultra eam portionem, quam in bonis paternis, defuncto patre habitura eſt.* Migliorò vita il padre: concorſero alla ſucceſſione la figlia dotata, e le figlie nubili. Nacque il dubio, ſe la maritata doveſſe conferire la dote. Il Senato deciſe negativamente, per la clauſola e condizione appoſta di dover avere la dote oltre alla porzione ereditaria; lo che non ſi ſarebbe verificato, qualora s'aveſſe dovuto conferire la dote. Ecco le parole della deciſione.

Dotem pater filiae ſuae nomine dederat aureorum ducentorum his verbis additis: IDQUE ULTRA EAM PORTIONEM, QUAM IN BONIS PATERNIS DEFUNCTO PATRE HABITURA EST. *Defuncto patre inteſtato, quaerebatur an ea dos conferri deberet ſororibus cum filia dotata ſuccedentibus? Placebat, quod ad maritum primum pertineret, licet*

(1) *Cod. lib. 6. tit. 4. def. 2.*

uxoris nomine ac voluntate tertiam hereditatis partem teneret, INIQUE TAMEN ADVERSUS EUM COLLATIONEM POSTULARI, QUI DOTEM SUO IURE HABERET *Cum ſola igitur muliere de collationis iure quaerendum eſſet, ut ſi collationi locus eſſet, tanto minus ferret illa ex reliqua patris hereditate: in propoſito autem nec mulier ipſa collationi obſtricta videbatur*, QUIA PRAETER ET ULTRA PORTIONEM HEREDITARIAM EA DOS FILIAE FUERAT CONSTITUTA. *Quibus verbis expreſſa videbatur* VOLUNTAS PATRIS COLLATIONEM PROHIBENTIS, CUM ALIOQUIN NON HABERET FILIA DOTEM PRAECIPUAM, SI EAM CONFERRE COGERETUR. *Sunt enim iſta contraria: venire quid in collationem, & retineri praecipuum ad ultra portionem hereditariam l. filiae cuius 18. C. famil. erciſcund. l. ſi donatione 13. C. de collation. Nemo autem dubitat, quin ceſſet collatio ex voluntate parentis, non ſolum ſi voluntas illa expreſſa ſit, ſed etiam ſi tacita. Ita ſenatus in cauſa uxorum Amedei Pugeat, & Claudii Brunet 3. februarii 1595.*

Nè ci ſi può opporre, che se D. Gioacchino volle ne' capitoli matrimoniali di D. Nicola, che la donazione de' ducati 4000. doveſſe egli precapirla, per cui non abbia a venire in collazione; doveſſe, ciò non oſtante, conferirſi, perchè lo ſteſſo D. Gioacchino col ſuo teſtamento dichiarò meglio la ſua volontà, che ſi doveſſe ciò conferire, per ſerbarſi l'uguaglianza tra' figli.

Il fatto però è, che tale dichiarazione, e precetto paterno non poſſa avere la ſua eſecuzione, Imperciocchè la dona-

nazione fu per causa onerosa, cioè a contemplazione di matrimonio, alla quale non solo per presunta volontà, ma per legge, e patto espresso acquistò dritto la sposa, e i figli nascituri, per i quali stipulò il notaro. Se dunque alla donazione acquistarono dritto fin d'allora D. Agnese Mannino, e i suoi figli col carattere di figli, e non di eredi di D. Nicola; non aveva perciò dritto il donante o di rivocare la donazione, o di dichiarare la sua volontà in pregiudizio o della sposa, la quale con questa condizione contrasse il matrimonio, o in pregiudizio de' figli nascituri, che fin d'allora acquistarono il dominio della roba donata.

Di fatti la donazione fatta *favore matrimonii* non può rivocarsi anche per ingratitudine, che il donatario usat'avesse verso il donante per le due ragioni allegateci dal Fabro (1).

Non illa solum ratione, quia causam onerosam habere intelligitur, ideſt matrimonii, quod aliter contractum non fuisset; sed etiam quia non solius donatarii favor in eo versetur, sed liberorum ex eo matrimonio susceptorum, & suscipiendorum, quibus ex parentis culpa iniuriam fieri non oportet.

Or se dalla presunta volontà de' contraenti riputandosi contemplati i figli nelle donazioni *favore matrimonii*, per cui in di loro pregiudizio non si ammette nè minorazione, nè rivoca, anche per causa d'ingratitudine del loro padre;

(1) *In Cod. lib. 8, tit. 38. def. 1.*

dre; con quanta maggior ragione dobbiamo dire, che ciò doveſſe valere al caſo noſtro, in cui è contemplata eſpreſſamente la ſpoſa; ſono contemplati eſpreſſamente i figli naſcituri? Non poteva perciò D. Gioacchino contro un pubblico iſtrumento, ed iſtrumento di capitoli matrimoniali ordinare la collazione de' ducati 4000, così a danno della ſpoſa, che con tale legge contraſſe il matrimonio; come a danno de' figli naſcituri, per i quali preteſe la madre la donazione, *ne eſſent ditiores*.

Preſſo di Fabro abbiamo una deciſione del molto adatta alla diſputa preſente.

Claudio di Chamaux avendo tre figlie, maritò la primogenita, a cui coſtituì la dote in 900 feudi, oltre della terza parte dell'eredità, in cui l'aveva iſtituita erede. Il medeſimo però *ex poſt facto* ebbe pentimento della donazione, e dichiarò, che le figlie ſuccedeſſero ugualmente; ſenzacchè la primogenita precapiſſe la donazione fattale. Venne l'affare in diſamo nel Senato, e fu deciſo, che la rivoca non aveſſe luogo per la ragione, che ci riferiſce il Fabro (1): *Placebat, ſi aliud nil fuiſſet, non eo minus filiam primogenitam habere dotem praecipuam debere, propterea quod nec revocari donatio potuiſſet, quae facta fuerat in contractu matrimonii, nec ea ſalva ſervari, aut inducì aequalitas inter filios.*

Ed

(1) *In Cod. lib. 3. tit. 25. def. 4.*

Ed è cotanto certo, ed indubitato, che le donazioni fatte a contemplazione di certo matrimonio, principalmente de' capitoli matrimoniali, non si possano nè minorare, nè rivocare; che il S. C. in varj rincontri non abbia ammesse simili rivoche, e diminuzioni, anche nel caso, che lo sposo fosse concorso alla minorazione.

Sinodale su questo punto è la decisione del S. C. proferita a relazione del de Franchis tra la Marchesa di Corato, ed il Conte di Morcone. Il primogenito di costui aveva contratto matrimonio colla Marchesa di Corato. Per causa di questo matrimonio aveva il Conte di Morcone fatta donazione al figlio, essendo intervenuto ne' capitoli matrimoniali la sposa, ed il di lei padre: come per l'appunto fu al caso nostro, in cui intervenne D. Agnese, ed il di lei padre. Anzi la donazione si era fatta al solo figlio, e non già ai figli nascituri; nè il matrimonio si era contratto colla clausola irritante della donazione *sine qua non*, come per l'appunto è avvenuto nella nostra donazione. Contemporaneamente il Conte di Morcone si aveva procurata dal figlio la dichiarazione per la minorazione della donazione, e del suo interesse, e giusta questa dichiarazione corrispose egli per qualche tempo l'interesse. A ciò si oppose la nuora, pretendendo la corrisponsione giusta la promessa ne' capitoli matrimoniali, senza tenersi conto della minorazione, che il figlio aveva fatta a pro del padre. Il S. C. avendo seriamente esaminato l'affare, ebbe per nulla tale minorazione, e non solo condannò il Conte alla promessa corrisponsione;

Dec. 206. et 205.

ma il condannò ben' anche all' attraſſo fatto per cauſa dell' antapoca paſſata tra il padre, ed il figlio.

Ci fa conſapevoli il de Franchis de' motivi, che moſſero il S. C. a così decidere, cioè, perchè ſimili donazioni, ed aſſegnamenti fatti in occaſione di matrimonio, e nel contratto matrimoniale, fanno parte del contratto medeſimo; e ſi confondono nello ſteſſo contratto; e quindi non ſi poſſono nè rivocare, nè diminuire in pregiudizio di tutti coloro, che contraſſero.

Per queſta veduta del favore, e dell'intereſſe della moglie, e de' figli, il S. C. ha coſtantemente annullate ſimili diminuzioni di donazioni, e di aſſegnamenti, a ſegno, che il de Franchis per un' inconcuſſo ſtile di giudicare conchiuda: *Et quia ex ea tempore, in ſimilibus retro donationibus ſic ſemper fuit judicatum, non exiſtente in eis conſenſu omnium contrahentium, idcirco aliter non me extendo.*

Queſta deciſione riferitaci dal de Franchis ha fatto ſtato ne' noſtri Tribunali a ſegno, che così ſempremai coſtantemente ſieſi deciſo, come ci atteſta il di lui addente de Luca ſul concorde ſentimento di tutti gli ſcrittori del Foro. Se dunque l'intereſſe della moglie, e de' figli a buon' intendere ſi è in tali circoſtanze conſiderato da' Dottori; e ſi è conſiderato come principale, aſſoluto, e primario, tuttocchè della moglie, e de' figli non ſieſi fatta eſpreſſa menzione; per cui della roba donata non ſolo che non ne può il donatario ſenza il conſenſo della moglie diſporre, nè retrocederla al donante, nè diminuirla: anzi non la può neppure ipotecare. Coſa diremo al caſo

pre-

preſente, in cui fu contratto il matrimonio con tale eſpreſſo patto, e furono eſpreſsamente contemplati, e chiamati i figli come figli, e non com' eredi. Non poteva perciò nè D. Nicola retrocedere la roba donata; e molto meno poteva il donante D. Gioacchino in pregiudizio della ſpoſa, e de' figli naſcituri ordinare la collazione della roba donata. Val quanto dire non poteva ſpogliare e la nuora, che con tale patto s'impalmò con D. Nicola, e molto meno poteva ſpogliare i di lui nipoti della roba donata; ch' eſſi *ex propria perſona* acquiſtarono in forza de' capitoli matrimoniali.

MA fingaſi per poco, ſenza pregiudizio del vero, che aveſſe potuto D. Gioacchino ordinare la collazione, a pretesto di ſerbare l'uguaglianza tra i figli; molto meno in queſt'ipoteſi potrebbe aver luogo la collazione, perchè non regge la baſe, su della quale fu la medeſima fondata, cioè la voluta uguaglianza. Imperciocchè volle D. Gioacchino, che D. Nicola conferiſſe i ducati 2000. dotali di ſua moglie; volle che conferiſſe i ducati 4000. ch' egli, e ſuo germano D. Antonio l'avevano donati a contemplazione del di lui matrimonio. Sulla poſizione dunque, che D. Nicola aveſſe da lui ricevuti duc. 6000, volle egli, che doveſſe valere la donazione di duc. 30000, che fece a' 5. gennaro 1794. agl' altri ſuoi cinque figli a ragione di ducati 6000. per ciaſcuno, in guiſa, che ſicome D. Nicola per di lui munificenza veniſſe a precapire ducati 6000.; così del pari i cinque di lui fratelli

precapisſeto i ducati 30000. ad eſſi loro donati in ragione di ducati 6000. per ciaſcuno.

Il fatto però è (nella figurata ipoteſi), che D. Nicola non ha ricevuto per beneficenza paterna gl' aſſerti duc. 6000. Dapoicchè ducati 2000. ſono un debito paterno per le doti della di lui nuora. Sono inadattabili perciò i termini di beneficenza, ove vi è il debito. E' ſarebbe veramente ingiuſta ed iniqua coſa l' aſtringere il marito a conferire la dote della moglie. De' ducati 4000. donati all' incontro, per la metà devono andare a carico di D. Antonio, perchè concorſe alla donazione, e vi è obbligato per la ſocietà univerſale, che tra eſſi loro verſava; e per altri ducati 2000. è tenuta l' eredità paterna. La donazione dunque paterna effettivamente fu per ducati 2000. ; cioè per la metà de' ducati 4000. che devono cedere a di lui carico. Come dunque D. Gioacchino contro di un fatto parlante aſſunſe, che D. Nicola aveva da lui ricevuti ducati 6000., e che per ſerbare l'uguaglianza tra' figli, aveſſe donati ducati 30000. agl' altri cinque figli, in ragione di ducati 6000. per cadauno, e su d' un' erronea poſizione volle egli, che l'una, o l' altra donazione ſi doveſſe conferire? Se dunque nella piantata ipoteſi, manca la cauſale dell' ordinata collazione, non deve la medeſima aver luogo, per qualunque aſpetto ſi voglia riguardare l' affare. Non deve D. Nicola conferire i ducati 2000. dotali, eſſendo un credito della moglie. Non deve conferire i ducati 4000. donategli, perchè per la ſola metà ne ſarebbe debitore il padre; ed eſſendo un

de-

debito per causa onerosa a contemplazione di matrimonio con tale legge contratto; e donati a contemplazione della sposa, e de' figli nascituri colla clausola irritante, *sine qua non*; e colla legge espressa della precapienza; non possono, nè devono conferirsi. E tanto più non devono conferirsi, per mancare quell' uguaglianza, a di cui pretesto la collazione fu precettata!

Non devono quindi per l' opposto i di lui fratelli precapire i ducati 30000. ad essi loro donati, non solo perchè è erronea la causa impulsiva della donazione medesima, cioè la voluta uguaglianza; ma anche perchè non poteva D. Gioacchino a danno di D. Nicola allargare la mano in beneficare gl' altri figli in pregiudizio di quella parte, e porzione, ch' egli ne' capitoli matrimoniali di D. Nicola per patto espresso si obbligò, che dovesse esser salva a di lui beneficio sopra tutt' i suoi beni presenti, e futuri, siccome passiamo a dimostrare.

CAPO III.

D. Nicola dev' avere la ſua porzione in forza de' ſuoi capitoli matrimoniali ; ſenzacchè reſti diminuita dalla donazione de' duc. 30 m. fatta da D. Gioacchino agl' altri figli

AVendo D. Gioacchino d'unita con ſuo germano D. Antonio donati a D. Nicola, ducati 4000. a contemplazione di matrimonio colla condizione eſpreſſa : „ *Ante partem & portionem* ; che allo ſteſſo D. Nicola ſpetta , „ e può ſpettare ſopra tutti , e qualſivogliano beni pre„ ſenti , e futuri del donante , e non altrimenti ; " due conſeguenze chiariſſime ne derivano.

La prima, che la donazione non doveſſe conferirſi, perchè chiaramente ne fu preſcritta la precapienza, la quale reſterebbe diſtrutta dalla voluta collazione.

L'altra ſi è, che D. Gioacchino non aveſſe potuto diſporre de' ſuoi beni in deminuzione di quella porzione , che ſpettava , e poteva ſpettare a D. Nicola ſopra tutti , e qualſivogliano ſuoi beni preſenti , e futuri ; e conſeguentemente la donazione di ducati 30 m., ch' egli fece a beneficio degl'altri figli, preſcindendo dall' inſuſſiſtente cauſa impulſiva dell' allegat' uguaglianza , non poſſa minorare la porzione ſpettante a D. Nicola; giacchè D. Gioacchino in forza d'un pubblico iſtrumento , e di promeſſa

fattagli ne' capitoli matrimoniali erasi obbligato a farli salva la di lui porzione.

Imperciocchè siccome la legge volle prevenire e porre un freno a quei padri di famiglia, che dimentichi dell'ossicio, e pietà paterna, cercato avessero con disposizione testamentaria di spogliare, e privare i figli de' beni ad essiloro per ragion naturale dovuti; concedendo a costoro la querela d'inofficioso testamento. Così la stessa legge volle prevenire la frode, che cercavasi fare da coloro, che disponessero per atti tra vivi a titolo di donazione in pregiudizio de figli. Concedè perciò a' medesimi figli la querela d'inofficiosa donazione, quante volte il padre immemore della pietà paterna avesse stregolatamente profuso i suoi averi a titolo di donazione a segno, che non restasse salva la legittima ai figli.

Volle la legge provvidamente occorrere all'inofficioso volere, ed alle frodi di coloro, che con sì smoderate donazioni anticipassero il supremo giudizio in guisa, che non avessero la legittima coloro, a chi è dovuta. La legge a buon intendere vuole, che sempre sia salva la legittima di modo che l'effetto della querela di donazione inofficiosa sia, di far restringere ne' giusti limiti della moderazione l'eccessive donazioni, con detrarre dalle medesime quanto al conquerente sia dovuto per legittima, di qualunque condizione sieno coloro, che riportato avessero sì eccessivi atti di liberalità, o che fossero figli, ovvero estranei.

Or se questo generalmente dispone la legge; qualora un padre *contra pietatis officium* profonda, ed esaurisca il suo con donazione a danno de' figli; con quanta maggior ragione non deve aver luogo al caso nostro, in cui D. Nicola non solo viene garantito dalla legge; ma benanche dal fatto dell' uomo, cioè dall'obbligo, e promessa paterna di farli salva la porzione sopra di tutti, e qualsivogliano beni suoi presenti, e futuri?

Non poteva perciò D. Gioacchino sotto qualunque pretesto, e colore allargar la mano nel donare a' cinque suoi figli ducati 30000. in deminuzione della porzione spettante a D. Nicola per ragion naturale, e per obbligo contratto dal medesimo per causa onerosa.

Precapirà perciò D. Nicola i duc. 2000. dotali di sua moglie. Precapirà eziandio li ducati 4000. donategli a contemplazione di matrimonio. Avrà salva la sua porzione legittima, dovutagli e per ragione naturale, e in forza dell' istrumento de' suoi capitoli matrimoniali. Fatte queste precapienze, su della restante roba ereditaria del comune genitore potrà spaziare la donazione, ch' a loro pregiudizio vantano i suoi fratelli; e potranno aver luogo gl' altri gravami imposti dal testatore.

CAPO IV.

Non deve D. Nicola conferire la roba donatagli da D. Antonio ſuo zio ; e ſi deve avere per non ſcritta la pena comminata da D. Gioacchino della privazione di ſua eredità, ricuſandoſi la collazione.

SE eſorbitante è la diſpoſizione di D. Gioacchino Monaco nell' avere precettato, che D. Nicola di lui primogenito conferiſſe le doti di ſua moglie ; conferiſſe la donazione di ducati 4000. fattagli da lui, e dal ſuo germano D. Antonio a contemplazione di matrimonio ; e nell' averlo pregiudicato della ſua porzione legittima colla donazione di ducati 30 m. a pro degl' altri figli ; Eſorbitantiſſima all' eccello è la ſteſſa diſpoſizione, nell' avere ordinata la collazione della roba, di D. Antonio di lui germano donata a D. Nicola. Anzi che iniqua, ed ingiuſta ſi deve caratterizzare, nell' avere privato D. Nicola della ſua eredità, ove ricuſaſſe conferirla. Fa uopo di ripetere le parole della diſpoſizione di D. Gioacchino, su queſto punto, per rilevarne a colpo d' occhio dalla ſteſſa ſua dettatura l' ingiuſtizia manifeſta e l' iniquità paleſe, che in ſe contiene. Eccone le parole.

Qua-

„ Quale legato d'annui ducati 50. vitalizj voglio, che abbia
„ luogo nel caso, ch' esso Rev. D. Antonio non venga a
„ pretendere, e disporre cos' alcuna de' sudetti beni ere-
„ ditarj, e non altro; giacchè de' medesimi poco, o nul-
„ la può egli pretendere. E nel caso venisse a pretende-
„ re, o disponesse de' sudetti beni ereditarj, ed avvalersi
„ di tal pretesa simulata divisione; in tal caso voglio,
„ che il sudetto legato sia nullo, e di niun vigore; co-
„ me anche facendo disposizione in beneficio di uno de'
„ sudetti sei miei figli maschi, preterendo gl' altri, o
„ ad uno più degl'altri, pregiudicandoli, e non già ugua-
„ li; in tal caso voglio, che colui, che percepisse l'ere-
„ dità di detto mio fratello o in tutto, o in parte,
„ debba collazionarla cogl' altri suoi fratelli. E nel ca-
„ so costui volesse precapirla, e non collazionarla cogli
„ altri, resti privato della mia eredità (1).

Sapeva molto bene D. Gioacchino, che suo germano D. Antonio avea disposto de' suoi beni a favore di D. Nicola a titolo di donazione. Il sapeva tanto, che per renderla frustranea, ed elusoria, cercato avea con falsa donazione con antedata di farne l' acquisto. Sapeva molto bene, ch' erasi scoverta la mal architettata macchina, e come falsa erasi lacerata la minuta, e la copia autentica della falsa donazione. In precettando egli perciò, che dovesse conferire chi de' sei suoi figli avrebbe esperimentato gli effetti

(1) *Fol.*

effetti della liberalità ricevuta; e non conferendola, foſſe privo della ſua eredità; di D. Nicola, e d' altri de' ſuoi figli parlò il teſtatore: e contro del medeſimo volle ſfogare il mal concepito ſdegno per la ſcoverta fallità.

A ſfogare tale ſdegno, nel maſſimo calore, calata la viſiera, non diede luogo a ragione, non ſentì gli ſtimoli dell'affetto paterno, oltraggiò il dettame della legge naturale, e civile, e contro dell' obbligo contratto con un pubblico iſtrumento, ed iſtrumento di capitoli matrimoniali, cercò di ſpogliare il figlio, ed il germano. Dona perciò a 5. gennaro 1794 agl' altri cinque figli ducati 30. mila ſtaurendo tutto il ſuo patrimonio, e ſi luſinga di colorire l'eccello ſotto preteſto di ſerbare tra figli l'uguaglianza. Di là a due giorni, cioè a 7. dello ſteſſo gennaro fa il ſuo teſtamento, e fermo nello ſdegno, e nel diſegno di ſpoglio, conferma la donazione, ed ordina, che D. Nicola conferiſſe ſotto lo ſteſſo preteſto di uguaglianza la dote della moglie, tuttocchè foſſe un di lui debito. Ordina la collazione della donazione ricevuta a contemplazione di matrimonio, tuttocchè eſpreſſamente convenuto ſi foſſe di doverſi precapire.

Si luſingò di ſpogliare il germano ſotto preteſto di gratificazione. Aſſerì falſamente, che la diviſione del 1760. era ſtata a pompa; e ch' erano tante, e tali le ſue ragioni ſull' eredità de' maggiori, che poco, o nulla toccava a D. Antonio. Ma ciò non oſtante ordina a' ſuoi figli, che lo doveſſero mantenere, e riſpettare, e corriſponderli le ſteſſe preſtazioni di vitto, e di biancherie,

ch

ch' egli praticate l' avea : ed ove il medesimo non volesse coabitare cogl'eredi, li pagassero essi duc. 50. in agosto di ciascun'anno, vita sua durante. Oh l'affetto fraterno! Nulla spettava sul retaggio zierno, e paterno, e nulla avea di proprio il povero D.Antonio, e pure il generoso germano si presta a soccorrerlo. Vuole, che i figli il mantenessero, ed il trattassero com'egli avea fatto di vitto, e biancheria; ovvero li dassero annui ducati 50. ove il medesimo non volesse abitare con esso loro. Ma la generosità fraterna cessa, e vien privato D. Antonio di sì pingue legato, ove venisse a pretendere, o a disporre d'alcuna cosa de' suoi beni, o ne disponesse in beneficio d'uno de' figli del testatore.

Capriccioso però è l' adenzione del legato, ove il legatario avesse preteso alcuna cosa, ovvero ne avesse disposto; Non dovea il magnanimo testatore privarlo del legato, e del caritativo sussidio, se la pretenzione, o la disposizione del legatario era futile, e vana giusta l'assunto del testatore. Ma questa disposizione ben ci appalesa l'ingiusto impegno del testatore di non farsi uscir dalle mani la mettà della roba di Casa Monaco spettante al fratello per effetto della società universale passata fra loro. E molto più ci manifesta l' ingiusto sdegno concepito contro di D. Antonio, e di D. Nicola per lo scoprimento della falsa donazione fatta distendere a suo favore; essendo sicuro della vera donazione a pro di D. Nicola suo figlio.

Ma

Ma se dipendeva dalla liberalità del testatore il legare, o nò a beneficio di D.Antonio, sia stata qualunque la causa impulsiva a legare, ovvero a toglierlo; come mai con tranquillità di spirito può leggersi in quel testamento, che il padre ficuriſſimo, che suo germano avesse beneficato uno de' suoi figli, il primogenito cioè, ordinato avesse a costui la collazione; e qualora il medesimo ricusasse conferirla, l' abbia privato della sua eredità?

L' uno, e l' altro precetto del testatore deve aversi per non scritto, e non obbligativo per D. Nicola. Non quello della collazione; dapoicchè i soli beni profittizj si devono conferire giusta la chiara disposizione della Legge *ult. Cod. de collat.* per cui non poteva D. Gioacchino astringere D. Nicola a conferire quanto pervenuto li fosse dalla liberalità zierna. Nè D. Nicola è tenuto adempiere al precetto paterno non garantito dalla legge; e tanto maggiormente, perchè lo stesso precetto fu scritto nel massimo calore di uno ingiusto sdegno.

Si deve poi avere per non scritta la penale comminata dal testatore, per la privazione cioè della sua eredità, qualora non si volesse conferire la donazione zierna. Imperciocchè sono determinate, e prescritte in legge le cause, per le quali è permesso al padre di privare il figlio della sua eredità. Sono desse quattordeci, e tra le medesime senza dubbio non troviamo numerata quella della disubidienza filiale, nel non aver voluto conferire ciò, che il padre non avea la facoltà di precettare; nè il figlio

era

era obbligato dalla legge a preſtarſi ad un precetto, paterno a lui del maſſimo pregiudizio.

Se dunque D. Gioacchino non avea da facoltà d'imporre la collazione de' beni pervenuti al ſuo primogenito dalla beneficenza zierna . Se il medeſimo non poteva privarlo della ſua eredità , nel caſo che il figlio ricuſato aveſſe di conferire ; ne è chiara la conſeguenza , che l'impoſta collazione non ſia obligativa, e la comminata pena della privazione dell'eredità ſi abbia ad avere per non ſcritta,

CA-

CAPO V.

D. Nicola omettendo la teſtamentaria diſpoſizione paterna, non deve ſoggiacere a veruna penale.

SE il fin quì detto forma una dimoſtrazione della patente leſione inferita a D. Nicola Monaco col teſtamento paterno; ben ſi comprende con quanta ragione ſieſi egli moſſo ad omettere la cauſa teſtata, volendo ſuccedergli *ab inteſtato*, con avere in forza dell' iſtrumento de' ſuoi capitoli matrimoniali quanto cogli ſteſſi s' obbligò il padre a dargli; ſenza ſoggiacere alla penale comminata dal Pretore per coloro, che fraudolentemente omettendo la cauſa teſtata, voleſſero ſuccedere *ab inteſtata*.

Se il Pretore fu intento a mantener ſalve l' ultime volontà de' defunti, per cui col ſuo editto ebbe per eredi teſtamentarj, e volle, che adempiſſero a quanto il teſtatore ordinato aveſſe, coloro, che pretendeſſero ſuccedere *ab inteſtato* per defraudare i legatarj, e coloro, che dal defunto foſſero ſtati beneficati. Il Pretore ſteſſo all' oppoſto ſoccorſe, e non compreſe nel ſuo editto coloro, che da giuſta cauſa ometteſſero la ſucceſſione teſtata, ed amaſſero più toſto di ſuccedere *ab inteſtato*.

Non

Non ſimpliciter autem, abbiamo da Ulpiano in comentando l'editto del Pretore (1) *Praetor pollicitus eſt ſe daturum actionem, ſed cauſſa cognita. Nam ſive invenerit teſtatorem hujus rei auctorem eſſe, ipſumque permiſiſſe ab inteſtato ſuccedere*, AUT SI QUA ALIA IUSTA CAUSSA OMITTENDI INTERVENERIT, *utique non dabit actionem in eum legatorum.*

La Gloſſa in comentando le parole IUSTA CAUSSA, notò: *puta ut fraudem teſtatoris repelleret.*

L'erede perciò quante volte non a capriccio omette la cauſa teſtata; ma vuol ſuccedere *ab inteſtato* per giuſto motivo, e fra l'altro *ad fraudem teſtatoris repellendam*, il Pretore non darà contro di lui l'azione, nè l'aſtringerà a ſoddisfare i legati; ma li permette la ſucceſſione inteſtata, ed il poſſeſſo de' beni ſcevro dai legati, e da' peſi col teſtamento impoſti.

Il Perezio nel numerare i caſi, ne' quali non s'incorra nell'editto del Pretore omettendoſi la cauſa teſtata, ſul dettame della traſcritta legge, così ſcriſſe (2): *In id quoque non incidit, qui iuſtam habet cauſſam, cur omiſſo teſtamento, hereditatem ab inteſtato amplectatur: ſi id faciat, ut damnum proprium, vel captionem evitet. L. 6. §. 3. D. h. t.*

Lo

(1) *In l. 6. §. 3. & 4. D. ſi quis omiſſ. cauſſ. teſtam.*

(2) *In Cod. lib. 6. tit. 39. n. 4.*

Lo ſteſſo ſcriſſe Voet ne' ſeguenti termini (1): *Non tamen praeſtanda ex teſtamento legata, ſi quis bona fide hereditatem repudiet, dum illam ſibi haud expedire credit; aut aliam pro habilem cauſſam repudiandi ſine fraudis admixtione habet; cum liberum cuique eſſe debeat, etiam lucroſam hereditatem omittere, licet eo modo legata, libertateſque intercidant. L. quia autem 6. §. ſi patronus 8. in fin. l. ſi quis omiſſa 17. D. h. t.*

Ma ſenza traſcrivere l' autorità d' altri Interpetri, perchè ſono tutti d'accordo su queſto punto, baſta dire, che ſia un aſſioma di legge; *excuſandum eſſe, qui, iuſtæ cauſſa motus, omiſſa cauſſa teſtamenti ab inteſtato ſuccedere maluit. L. 6. §. 3. & 4. D. h. t.* (2).

Ciò poſto, ſe non può recare in dubbio, che il teſtamento di D. Gioacchino rechi del maſſimo pregiudizio a D. Nicola; a ragion veduta egli perciò omettendo la cauſa teſtata, pretende in forza di contratto, e *ab inteſtato* quanto gli ſpetta; per mettere così in ſalvo i ſuoi dritti. Ed in così facendo, non deve incorrere nella pena comminata dal Pretore; dapoicchè non da frode, o inganno, che il Pretore col ſuo editto volle frenare; ma benvero da giuſta cauſa è ſtato moſſo ad omettere la paterna diſpoſizione, *ut fraudem teſtatoris repelleret.*

So

(1) *Ad PP. lib. 29. tit. 4. n. 2.*

(2) *Heinnecc. ad PP. lib. 29. tit. 4. §. 107.*

SE dunque dal fatto, e dalle riflessioni legali sul medesimo fatte non deve D. Nicola conferire le doti di sua moglie, essendo un credito, che la medesima rappresenta sull' eredità del socero. Se non deve conferire la donazione fattagli a contemplazione di matrimonio, perchè fatta colla condizione, e patto espresso della precapienza, a cui D. Gioacchino non poteva derogare in pregiudizio degli sposi, e de' figli nasciturì, chiamati alla medesima come figli, e non già com' eredi. Se deve D. Nicola aver salva la sua porzione in forza de' suoi capitoli matrimoniali, per cui non può essere diminuita dall' altra di ducati 30 m. fatta *calore iræ* a beneficio degl' altri figli. Se finalmente non deve conferire la roba donatagli dal zio; e la privazione dell' eredità comminata dal testatore, ricusandosi la collazione, si deve avere per non scritta, come ingiusta, ed iniqua. Se tutto ciò è poggiato ad un fatto permanente, ed irrefragabile, garantito dalla legge; si augura perciò D. Nicola dalla religiosità de' Signori Arbitri, che abbiano essi a farli salva la dote della moglie, la donazione a contemplazione di matrimonio, i crediti suoi particolari per le migliorie fatte nella casa paterna al medesimo affittata, e la donazione fattagli dalle zie Suor Agata, ed Emanuele (1); e l' abbia-

(1) *Fol.* 60. *ad* 67.